

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 22/06/2016 in Roma presso la sede della UILTRASPORTI nazionale si sono incontrati:

- La FEDERCATERING affiliata a Federturismo Confindustria rappresentata dal Presidente dr. Luigi de Montis e dalla Commissione sindacale composta dai signori Massimo Bianchi e Federico Salis, con l'assistenza di Federturismo Confindustria nella persona di Matteo Nevi
- Le Segreterie nazionali di FILT-CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e UGL TRASPORTO AEREO

Insieme di seguito definite anche "le Parti"

Premesso che:

- in data 20/06/2016 Federcatering ha aderito al al nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Trasporto Aereo, assumendo la rappresentanza delle aziende del comparto catering aereo;

Considerato che:

- la regolamentazione del settore ha subito negli ultimi tempi sostanziali modifiche legislative tali da suggerire alle parti di individuare opportune soluzioni ed adeguamenti, come ad esempio la nuova normativa sui contratti a termine ed in particolare quelli relativi al settore del trasporto aereo

Tutto ciò premesso e considerato tra le parti si conviene quanto segue:


Al fine di assicurare a Federcatering la medesima agibilità in materia di contratti a termine già riconosciuta ad altre associazioni imprenditoriali attive nei comparti aeroportuali a seguito delle modifiche legislative intervenute dopo la data di stipula della parte specifica 31/07/2014, si conviene la seguente disciplina aggiuntiva per il contratto a tempo determinato, per la stagionalità e per la somministrazione a valere per le imprese associate a Federcatering.

Contratti a termine

In considerazione di quanto disposto all'art. 23, comma 1 del D.Lgs 81/15, in relazione ad una eventuale individuazione di limiti quantitativi di utilizzo dell'istituto del contratto a termine, si concorda che le assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 19 D.Lgs 81/15 non possano eccedere il 30% del personale in forza con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, che risultano iscritti nel libro unico del lavoro su base mensile. Le frazioni si computano per intero.

Ai fini della verifica della percentuale, di cui al periodo precedente, le aziende forniranno a richiesta delle OO.SS competenti (Rsa/Rsu laddove costituite o in alternative le OO.SS territoriali) firmatarie del presente accordo i dati necessari.

Tali limiti potranno essere superati, previe intese a livello aziendale con le competenti strutture delle OO.SS. stipulanti, per motivate esigenze tecnico produttive ed organizzative.



Per quanto riguarda la disciplina dei diritti di precedenza si rimanda alle disposizioni dell'art. 24 del D.Lgs 81/2015 e successive modifiche ed integrazioni, precisandosi che il diritto di precedenza si estingue una volta decorsi 10 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Sono esclusi dal diritto di precedenza i lavoratori licenziati per giusta causa e coloro che sono in possesso dei requisiti pensionistici, demandandosi alla contrattazione di secondo livello l'individuazione di eventuali ulteriori profili di esclusione.

In tutti i casi di rapporto a termine stipulato per esigenze sostitutive, è possibile un periodo di affiancamento della durata massima di mesi 2 tra il lavoratore da sostituire ed il sostituito, sia prima dell'assenza, sia al rientro del lavoratore sostituito, al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne.

In riferimento a quanto previsto dall' art. 5 c. 4bis del D.Lgs 368/01 e successive modifiche integrazioni, da ultimo dal D.Lgs 81/2015 le parti ritengono che la specificità del settore debba guidare ad una valorizzazione della delega che il legislatore ha ritenuto affidare all'autonomia negoziale.

Il periodo massimo di legge previsto dal predetto art. 19 c. 2 del D.Lgs 81/15, in ossequio alla delega conferita all'autonomia collettiva viene definito in 44 mesi – con esclusione del lavoro somministrato – esso può essere modificato in relazione alle peculiarità delle stesse ovvero a livello aziendale. Resta intesa la possibilità di proroga fino ad un massimo di cinque volte, indipendentemente dal numero di rinnovi, entro il limite temporale contrattualmente definito.

Quanto sopra anche nel caso di cumulo tra successivi contratti a termine e di somministrazione a tempo determinato, con il medesimo lavoratore e per lo svolgimento di mansioni equivalenti.





Le Parti, in applicazione delle facoltà lasciate alle medesime in sede di contrattazione collettiva dall'art. 19 c. 2 del D.Lgs 81/15 convengono che, in caso di utilizzo di personale con contratto di somministrazione e contratto a termine ai sensi dell'art. 19 c.1 del D.Lgs 81/15 tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, non si possa superare il periodo massimo complessivo di 60 mesi.

Stagionalità

Atteso il peculiare carattere stagionale dell'attività di inflight catering in quanto caratterizzata da stagionalità in senso ampio e comunque diversa da aeroporto ad aeroporto nonché da intensificazioni dell'attività in particolari periodi dell'anno, tale modalità di calcolo viene attuata anche con riguardo alle assunzioni stagionali di cui all'art. 2 c. 1 D.Lgs 368/2001 che si aggiunge, anche per gli effetti dei limiti quantitativi alle norme di cui all'art. 19 e successivi del D.Lgs 81/2015.

Conseguentemente le Parti, a mente dell'art. 21 c. 2 del D.Lgs 81/15, nel confermare la specificità delle attività stagionali nel settore, escludono l'applicazione dell'art. 19 c. 2 dello stesso D.Lgs 81/15 alle assunzioni a termine effettuate per ragioni di stagionalità come sopra definite.

Resta inteso che, stante la previsione normativa art. 55 del D.Lgs 15/06/2015 n. 81 che prevede l'abrogazione dell'art. 2 del D.Lgs 368/01 "a far data dal 1° gennaio 2017", con il pieno regime del suddetto decreto le assunzioni a termine effettuate per ragioni di stagionalità



cadranno sotto la disciplina dell'art. 21 c. 2 dello stesso decreto; a tal proposito, le Parti, attese le specificità del comparto aeroportuale, convengono sin da ora di intervenire, e entro il periodo di vigenza dell'attuale normativa, allo scopo di individuare soluzioni applicative condivise in materia.

Letto, confermato, sottoscritto.

Feder catering

OO.SS.

Filt-Cgil

Fit-Cisl

Uiltrasporti

Ugl trasporto aereo